

4° dichiarazione comprovante l'elezione di armatore o di rappresentante, se questa elezione sia stata fatta nell'ufficio consolare.

b) Se trattisi di bastimento già coperto di bandiera estera, il cui proprietario od armatore risieda nello Stato :

1° copia autentica del titolo di proprietà colla dichiarazione della eseguita trascrizione nella cancelleria consolare ;

2° certificato di cittadinanza e domicilio dei compartecipi alla proprietà del bastimento, i quali fossero stranieri o nazionali residenti all'estero ;

3° certificato di dismissione della bandiera estera, se tale documento sia conforme alle leggi locali, ed il bastimento non provenga da vendita giudiziale ;

4° dichiarazione comprovante l'elezione di armatore o di rappresentante, se tale elezione sia stata fatta nell'ufficio consolare.

Quanto alla stazatura si osserveranno le norme stabilite con l'art. 265 del presente regolamento.

c) Se il bastimento sia destinato a rimanere permanentemente all'estero in determinate regioni :

1° copia autentica del titolo di proprietà colla dichiarazione della eseguita

trascrizione nella cancelleria consolare ;

2° certificato di cittadinanza e domicilio dei proprietari, se questi non risiedono nello Stato ;

3° certificato di stazatura fatta secondo il disposto degli articoli 263 e 264 del presente regolamento ;

4° dichiarazione di armatore o di rappresentante fatta nell'ufficio consolare, nella quale dichiarazione sarà indicato il compartimento marittimo, in cui deve essere iscritto il bastimento.

d) Se finalmente trattisi di bastimenti, pei quali sia stato accertato lo smarrimento o la distruzione dell'atto di nazionalità o del ruolo d'equipaggio o di tutti e due questi documenti, i regi ufficiali consolari trasmetteranno al Ministero della marina l'atto giurato, di cui è cenno nell'art. 310 del presente regolamento.

Se fra le carte smarrite o distrutte è compreso l'atto di nazionalità, si farà possibilmente constare nel suddetto atto giurato, delle annotazioni che si trovano su l'atto di nazionalità smarrito o distrutto relativamente a titoli di proprietà, ovvero a contratti di pegno o di prestito a cambio marittimo.